

Regolamentazione e disciplina delle attività e degli usi nel porto di San Marco di Castellabate

Comune di Castellabate

Art. 1

Ambito portuale e planimetria

- 1.** Ai fini del presente provvedimento l'ambito portuale del porto di San Marco di Castellabate (d'ora innanzi, porto) è individuato nell'accordo approvato con D.D. n.98 del 3.luglio 2009, pubblicato sul BURC n. 45 del 13 luglio 2009.
- 2.** Lo stralcio planimetrico allegato (d'ora innanzi, planimetria) costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2

Regolamentazione dello specchio acqueo e delle attività nel Porto di San Marco di Castellabate

- 1.** L'ormeggio e la sosta di unità navali sono consentiti esclusivamente nelle aree a ciò destinate dal presente provvedimento, e se non in aree oggetto di concessione demaniale marittima, devono essere preventivamente autorizzati dall'Autorità marittima, previa adozione di apposita ordinanza, contenente indicazioni in merito a tipologia, caratteristiche e pescaggio delle unità, modalità, tempi ed eventuali franchigie, nonché ipotesi di deroga per circostanze eccezionali.
- 2.** Lo sbarco dei prodotti del pescato e dei mitili è consentito esclusivamente nelle aree a ciò destinate dal decreto dirigenziale AGC Trasporti e viabilità – Settore Demanio marittimo n. 9 del 24/02/2011, pubblicato sul BURC n. 14 del 28/02/2011, e ss. mm. e ii, e secondo le modalità disciplinate dal decreto dirigenziale AGC Assistenza sanitaria– Settore Veterinario n. 12 del 11/03/2011 e ss. mm. e ii.
- 3.** Le attività di varo ed alaggio sono consentite esclusivamente nelle aree a ciò destinate dal presente provvedimento, su autorizzazione dell'Ufficio circondariale marittimo di Agropoli, previa adozione di apposito provvedimento da parte della medesima Autorità marittima, contenente le necessarie modalità, tempi ed eventuali tariffe e franchigie. Ove tali aree siano oggetto di concessione demaniale marittima, le modalità di utilizzo sono fissate dal concessionario, previa valutazione da parte della Regione Campania quale ente concedente, e dell'Autorità marittima sugli aspetti tecnico-nautici e di sicurezza.
- 4.** Ai sensi dell'art. 68 Cod. Nav. nel porto, compresi gli scali d'alaggio non in concessione, possono essere svolte operazioni nautiche in genere ed ogni altra attività imprenditoriale, nel rispetto della procedura prevista dall'art. 19, l. n. 241/1990 in tema di segnalazione certificata di inizio attività.
- 5.** Per quanto attiene la disciplina dell'ormeggio in transito delle unità da diporto, ci si conforma a quanto espressamente previsto dall'art.49 novies del D.Lgs. n.171/2005 e

ss.mm.ii. (riserva dell'8% dei posti barca per ciascuna concessione avente ad oggetto ormeggio unità da diporto).

6. I trasgressori sono sottoposti alle sanzioni indicate al successivo art. 8.

Art. 3

Molo di sopraflutto

1.a Sul tratto del molo di sopraflutto contraddistinto in planimetria con la lettera **A**, è consentita, per il solo tempo necessario alle operazioni di carico e scarico, la fermata dei veicoli espressamente autorizzati dall'Autorità Marittima competente, oltre al transito dei veicoli delle forze dell'ordine, delle Amministrazioni Pubbliche e dei veicoli di emergenza.

1.b Il tratto di banchina ed il prospiciente specchio acqueo indicato in planimetria con la lettera **A1**, a partire dalla testata del molo di sopraflutto, per una lunghezza di ml.60 , è destinato esclusivamente al traffico passeggeri. Sull'area retrostante è consentito, previa concessione demaniale marittima, l'alloggiamento delle strutture di accoglienza, servizi igienici e biglietteria destinate ai collegamenti marittimi.

1.c a seguire dal punto finale precedente, il tratto di banchina ed il prospiciente specchio acqueo contraddistinto con lettera **A2**, per una lunghezza di ml. 28,80, è destinato all'attività imprenditoriale di ormeggio di unità da diporto, con obbligo di riservare ml. 10 all'immediata possibilità di ormeggio di unità a bordo delle quali si siano verificati eventi straordinari relativi alla nave, alle persone che sono a bordo, al carico, ovvero eventi che abbiano coinvolto l'incolumità di persone o l'integrità ambientale, ai sensi dell'art. 182 del Codice della navigazione (R.D. 30.marzo 1942, n. 327) ed art.60 del Codice della Nautica da Diporto (D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 e ss.mm.ii.) previa autorizzazione dell'Autorità Marittima.e per il solo tempo necessario a risolvere le criticità che hanno reso necessario il ricovero in porto;

1.d il tratto di banchina ed il prospiciente specchio acqueo indicati con lettera **A3**, della lunghezza di ml 24,00 sono destinati all'ormeggio delle imbarcazioni da pesca professionale per le operazioni di sbarco del pescato, come previsto dal Decreto Dirigenziale n. 9/2011.

1.e il tratto di banchina ed il prospiciente specchio acqueo indicato con la lettera **A4**, per una lunghezza di ml 9,00, è destinato all'ormeggio delle unità da traffico ed il susseguente tratto di banchina, per una lunghezza di 5 ml., è destinato all'ormeggio di unità impiegate in attività commerciali di diving, fino ad una lunghezza fuori tutto pari a ml.15;

1.f il tratto di banchina ed il prospiciente specchio acqueo indicato con la lettera **A5**, per una lunghezza di ml 50,00 sono destinati all'attività imprenditoriale di ormeggio delle unità da diporto di lunghezza max 15 ml

1.g il tratto di banchina ed il prospiciente specchio acqueo indicati con la lettera **A6**, per una lunghezza di ml 13,00 sono destinati alle attività di rifornimento carburante agevolato. Tale specchio acqueo dovrà essere costituito da un quadrilatero avente dimensioni minime pari a circa 13 ml. X 30 ml., al fine di garantire il rifornimento in sicurezza delle unità navali di lunghezza fuori tutto fino a ml.30;

1.h il tratto di banchina ed il prospiciente specchio acqueo indicati con lettera **A7**, della lunghezza di ml 143,00 sono destinati all'ormeggio delle imbarcazioni da pesca professionale di lunghezza max 28 ml;

1.i Il tratto di banchina ed il prospiciente specchio acqueo, indicati con la lettera **A8**, situati nell'angolo alla radice del molo di sopraflutto, per una lunghezza di ml 11,00 sono destinati alle attività di diving, con ormeggio delle unità di piccole dimensioni (lunghezza max 7 ml.) a tale scopo utilizzate;

Art. 4

banchina di riva

2.a Sul tratto del piazzale della banchina di riva, contraddistinto in planimetria con la lettera **B**, in applicazione dell'Accordo sottoscritto dalla Regione Campania e dal Comune di Castellabate ed approvato con D.D. n. 98 del 3.7.2009, a partire dallo spigolo del muro paraonde e fino allo spigolo della cabina elettrica collocata a monte dello scivolo, è individuata una corsia di colore arancio (della larghezza di mt.4 a partire dal bordo della ringhiera lato mare), per garantire l'accesso al molo di sopraflutto dei veicoli autorizzati, che dovrà essere sempre e comunque lasciata libera da ostacoli, in quanto funzionale anche all'ambito portuale;

2.b Il tratto di banchina ed il prospiciente specchio acqueo, indicati con la lettera **B1**, situati nell'angolo alla radice del molo di sopraflutto, per una lunghezza di ml 6,00 sono destinati alle attività di diving, con ormeggio delle unità aventi lunghezza massima fuori tutto pari a 7 ml.;

2.c il tratto di banchina ed il prospiciente specchio acqueo indicati con la lettera **B2**, per una lunghezza di ml 7,00 sono destinati all'ormeggio delle unità navali della Guardia Costiera;

2.d il tratto di banchina ed il prospiciente specchio acqueo indicati con lettera **B3**, della lunghezza di ml 60,00 sono destinati all'ormeggio delle imbarcazioni da pesca professionale;

2.e il tratto di banchina ed il prospiciente specchio acqueo, indicati con la lettera **B4**, per una lunghezza di ml 34,00 sono destinati all'attività imprenditoriale di ormeggio delle unità da diporto;

2.f Il successivo tratto di banchina, posto ad una quota ridotta sul livello del mare rispetto ai precedenti ed il prospiciente specchio acqueo, indicati con la lettera **B5**, per una lunghezza di ml 6,50 sono destinati alle attività di imbarco e sbarco passeggeri;

2.g lo scivolo in adiacenza al tratto di banchina di cui al punto 2.f, indicato con la lettera **B6** per una larghezza di ml.8 è destinato alle operazioni di varo ed alaggio di unità di lunghezza non superiore ai ml.8, che dovranno essere svolte negli orari e con le modalità così come dettate dall'Autorità Marittima; la restante superficie di detto scivolo, indicata con la lettera **B7**, previo adeguamento strutturale, attesa la presenza in radice delle cabine elettriche che ne impediscono la fruibilità, viene destinata ad area per attività turistico ricreative, nonché a manifestazioni turistico culturali e religiose;

2.h lo specchio acqueo antistante la porzione di scivolo non più utilizzabile a tale scopo, indicato con la lettera **B8**, per una lunghezza di ml 6,00 è destinato all'ormeggio delle unità di lunghezza fuori tutto fino a ml.8, dedicate ad attività di protezione civile oppure destinate all'assistenza ai natanti da diporto impegnati in attività di locazione /noleggio;

2.i il tratto di banchina ed il prospiciente specchio acqueo a seguire, indicati con la lettera **B9**, per una lunghezza di ml 82,00 sono destinati all'attività imprenditoriale di ormeggio delle unità da diporto, anche mediante l'utilizzo di pontili galleggianti. La retrostante area di banchina, indicata con la lettera **B10**, è destinata ad uso pubblico ed a manifestazioni di carattere turistico culturale e religioso;

2.l il tratto di banchina ed il prospiciente specchio acqueo indicati con la lettera **B11**, per una lunghezza di ml 5,00 sono destinati all'ormeggio delle unità della Guardia Costiera;

2.m il tratto di banchina ed il prospiciente specchio acqueo indicati con la lettera **B12**, per una lunghezza di ml 8,00 sono destinati all'attività imprenditoriale di ormeggio delle unità da diporto;

Art.5

molo di sottoflutto

3.a Nel piazzale di banchina del molo di sottoflutto, contraddistinto in planimetria con lettera **C**, trattandosi di area tecnica, è vietato il transito pedonale, è vietata la sosta veicolare, ed è consentito l'accesso ai soli veicoli autorizzati per effettuare manovre ed operazioni tecniche; in detta area è consentita la sosta a terra di natanti ed imbarcazioni per il solo tempo necessario alle operazioni tecniche ed a quelle di alaggio e varo, come disciplinato con ordinanza dell'Autorità Marittima;

3.b sul medesimo piazzale, a partire dallo spigolo della banchina di riva, è presente uno scivolo per alaggio e varo, indicato con la lettera **C1**;

3.c a seguire, è presente lo scalo di alaggio e varo indicato con la lettera **C2** le cui attività dovranno essere svolte negli orari e con le modalità così come dettate dall'Autorità Marittima;

3.d sullo spigolo sud della banchina del piazzale di sottoflutto, in adiacenza allo scalo di varo ed alaggio, l'area di mq. 120, indicata con la lettera **C3**, ed il prospiciente specchio acqueo sono destinati alle operazioni di varo ed alaggio di imbarcazioni di lunghezza fino a ml. 13,00, da effettuarsi con gru semoventi negli orari e con le modalità così come dettate dall'Autorità Marittima;

3.e il fronte della testata della banchina del piazzale di sottoflutto, indicato con la lettera **C4** ed il prospiciente specchio acqueo, sono destinati all'attività di rifornimento carburanti per unità navali;

Art. 6

Obblighi dei concessionari

1. Oltre a quanto riportato nei singoli atti di concessione demaniale marittima, i concessionari hanno l'obbligo di osservare la normativa nazionale e regionale nonché il

contenuto dei provvedimenti emessi dalla Direzione Generale Mobilità della Regione Campania in materia di demanio marittimo.

2. I trasgressori sono sottoposti alle sanzioni indicate al successivo art. 8, e sono passibili di decadenza, ai sensi dell'art. 47, Cod. Nav.

Art. 7

Divieti

1. Salvo espresse deroghe contenute nel presente provvedimento ovvero disposte di volta in volta dall'Autorità Marittima, nel porto è vietato:
 - a) sostare o ancorare al di fuori delle aree destinate a tale scopo;
 - b) Sostare con roulotte e autocaravan;
 - c) effettuare lavori di manutenzione delle unità navali;
 - d) occupare con attrezzi da pesca, tender o oggetti vari le banchine, i moli e i pontili, nonché lavare oggetti e veicoli di qualsiasi tipo e dimensione;
 - e) Sostare nell'area del piazzale del molo di sottoflutto;
2. I trasgressori sono sottoposti alle sanzioni indicate al successivo art. 8.

Art. 8

Sanzioni

1. Le violazioni del presente provvedimento sono soggette alle sanzioni previste dagli artt. 1161 e 1164 Cod. Nav., salvo che il fatto non costituisca reato o sia contemplato da altra speciale disciplina, compresa quella a tutela dell'ambiente marino.
2. Per quanto non previsto nel presente provvedimento si applicano il Codice della Navigazione e il relativo Regolamento per l'esecuzione, nonché la normativa in materia ambientale, di rifiuti, di diporto, pesca e sicurezza della navigazione.

Art. 9

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURC.
2. A decorrere dalla stessa data non trovano più applicazione le disposizioni contenute nei decreti dirigenziali AGC Trasporti e viabilità, nei provvedimenti della Direzione Generale Mobilità e nelle ordinanze dell'Autorità marittima il cui contenuto sia in contrasto con le presenti disposizioni.